



Comando Vigili del Fuoco
F I R E N Z E
Pericula ignesque amo et domo

DISPOSIZIONE di SERVIZIO

Oggetto: disposizioni per regolamentare l'accesso agli atti – Legge 241/1990

Con la presente Disposizione di Servizio si forniscono direttive per regolamentare l'accesso agli atti richiesti dall'utenza esterna alla U.O. Prevenzione e Sicurezza Tecnica – URP, anche sulla scorta delle indicazioni riportate nella circolare DCAIAL prot. n. 1305 del 02/02/2026, che ha fornito indirizzi interpretativi in materia di accesso agli atti e di accesso civico semplice e generalizzato, che tengono conto dei prevalenti indirizzi giurisprudenziali in materia, favorendo un approfondimento necessario alla regolamentazione dell'accesso agli atti ai sensi della Legge 241/1990, e in particolare negli artt. da 22 a 28 del Capo V.

Premessa fondamentale in materia è la considerazione che l'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la **partecipazione** e di **assicurarne l'imparzialità e la trasparenza**.

L'accesso viene quindi messo in stretta relazione alla volontà del legislatore di favorire la partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza, con il duplice scopo di consentire agli interessati una “valutazione consapevole dell'operato dell'Amministrazione”, non inteso come un mero adempimento formale, bensì come uno strumento di *dialogo procedimentale*, idoneo a rafforzare il rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni.

Dal concetto di *dialogo procedimentale* deriva che l'accesso è collegato a una attività amministrativa in corso, ovvero da poco conclusasi, e i cui effetti possono incidere sulla sfera dei legittimi interessi di soggetti attivi e passivi, e non alla mera consultazione di atti relativi a procedimenti ormai definiti da tempo. Questo infatti nella misura in cui l'accesso agli atti, che deve essere sempre adeguatamente motivato, è strettamente collegato a una esigenza di tutela del proprio interesse legittimo. Infatti, l'art. 24 afferma che “deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per *curare o per difendere i propri interessi giuridici*”.

Infatti, è proprio per tutelare il proprio interesse legittimo che il privato ha potere di partecipare al procedimento amministrativo che porta all'adozione del provvedimento e successivamente – ricorrendone i casi - di far verificare al giudice amministrativo il corretto esercizio del potere da parte della P.A.



Comando Vigili del Fuoco
F I R E N Z E

Pericula ignesque amo et domo

Si distinguono due categorie di interessi legittimi: gli **interessi legittimi pretensivi** (tesi a ottenere, a esempio, una autorizzazione) e gli **interessi legittimi oppositivi** (tesi invece a tutelare una posizione contro un'azione della P.A, ovvero una autorizzazione concessa a favore di terzi, che possa configurare una lesione degli interessi legittimi).

Giova osservare che l'accesso agli atti c.d. "documentale", può essere "partecipativo" (volto a favorire la partecipazione dei privati nell'azione amministrativa e ad assicurare l'imparzialità e la trasparenza) o "difensivo" (quando la conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici).

A seconda che l'accesso documentale sia effettuato con logica partecipativa o difensiva, sono diversamente modulati sia i documenti ostensibili, sia l'onere probatorio che deve essere assolto tramite la motivazione dell'istanza di accesso.

Delineati i principi stabiliti nelle Legge, per tornare a quanto di interesse, la Circolare DCAIAL prima richiamata, nel trattare l'accesso ricorda che le istanze generiche, vaghe o eccessivamente ampie, che comportino un onere sproporzionato per l'Amministrazione, possono essere limitate o respinte, fornendo adeguata motivazione formale. Tale principio trova conferma nella giurisprudenza amministrativa, secondo cui le richieste di accesso manifestamente onerose, massive o eccessivamente generalizzate possono essere respinte quando comportino un carico di lavoro irragionevole, oppure determinino un'interferenza con il buon andamento dell'Amministrazione.

Illustrate queste premesse in materia di accesso, come delineate nella normativa e negli indirizzi giurisprudenziali, si affrontano ora i casi di interesse di questo Ufficio, con riferimento alle tipologie di accesso documentale richieste. E' anche opportuno ricordare, quale ulteriore fondamentale premessa, che l'applicativo PRINCE di prevenzione incendi già permette un accesso diretto ai dati presenti nelle varie pratiche, con privilegi diversi per titolari o professionisti, assolvendo molte delle previsioni di cui alla L. 241/1990.

- **accesso alle schede/rapporti di intervento:** è pacifico che, trattandosi di "accesso difensivo", debba essere sempre garantito quando sia richiesto dal titolare – o da suoi delegati e/o aventi causa - per la tutela di interessi legittimi. Dovranno invece essere valutate attentamente le motivazioni effettive quando sia richiesto da terzi, portando la richiesta di accesso all'attenzione del Funzionario amministrativo incaricato ex DdS 10/2026;
- **accesso ai procedimenti di prevenzione incendi:** deve essere garantito quando riveste la qualità di "accesso partecipativo" nei procedimenti di prevenzione incendi in corso, dovendosi tutelare un *interesse legittimo pretensivo*. Si osserva però che, con l'accessibilità diretta garantita dal PRINCE ai titolari del procedimento, tale tipo di accesso risulta essere residuale;
- **accesso ai documenti conservati nell'archivio di prevenzione incendi:** tale tipologia di richieste rappresenta la stragrande maggioranza delle richieste di accesso, e costituisce un rilevante impegno per l'Ufficio.



Comando Vigili del Fuoco
F I R E N Z E

Pericula ignesque amo et domo

Tale tipologia di richiesta d'accesso, salvo in taluni rarissimi casi, non presenta i requisiti previsti dalla normativa, ossia non ha carattere *partecipativo* né, tantomeno, *difensivo*:

- a) Non ha carattere partecipativo, in quanto si tratta di una mera consultazione di elaborati tecnici che il richiedente – in pratica e in teoria - dovrebbe avere nella propria disponibilità; sono infatti documenti tecnici che provengono dal titolare stesso, che ha peraltro un “obbligo” di custodia degli stessi (come peraltro sottoscritto nella modulistica di PI, e in particolare nella SCIA). La SCIA stessa, peraltro, non costituisce un procedimento di istanza autorizzativa, ma una “segnalazione certificata”: tutti gli atti relativi sono quindi noti all'interessato.
- b) Non ha carattere difensivo, in genere, in quanto se l'interessato all'accesso è anche il “titolare”, non ha necessità di difendere i propri interessi in quanto li esercita già legittimamente. Qualora venisse richiesto l'accesso, dovrà essere in generale negato, salvo la dimostrazione di motivazioni eccezionali;
- c) Potrebbe avere carattere difensivo soltanto nei casi in cui il procedimento di prevenzione incendi, e in particolare la SCIA, violi diritti di terzi; in tal caso sono necessarie adeguate motivazioni, trattandosi di accesso documentale difensivo.

Per quanto riguarda la tipologia di accesso di cui ai punti a) e b) precedenti, le stesse potranno essere respinte, fornendo adeguata motivazione che trova sostanza in *istanze generiche, vaghe, eccessivamente ampie*, che comportano comunque un onere sproporzionato per l'Amministrazione.

Risulta infatti evidente che tale tipologia di accesso non configura la necessità – tutelata dalla Legge e favorita dal legislatore – di partecipazione al processo amministrativo, ma esclusivamente una finalità utilitaristica del richiedente, che intende così ribaltare sulla P.A. oneri – legati alla conservazione, alla ricerca, all'ostensione – di documenti già in possesso, ovvero comunque formabili, dall'interessato. Si configurerebbe così una impropria utilità per il “titolare dell'attività” a fronte di un onere gravoso per l'Amministrazione.

In conclusione:

- l'accesso a schede o rapporti di intervento dovrà essere sempre garantito, nei termini sopra indicati;
- l'accesso ai procedimenti di prevenzione incendi deve essere garantito quando riveste la qualità di “accesso partecipativo” nei procedimenti di prevenzione incendi in corso, dovendosi tutelare un *interesse legittimo pretensivo*;
- l'accesso ai procedimenti di prevenzione incendi deve essere garantito quando riveste la qualità di “accesso difensivo” nei procedimenti di prevenzione incendi in corso, dovendosi tutelare un *interesse legittimo di terzi*. In tal caso dovranno essere fornite adeguate e specifiche motivazioni;
- l'accesso ai documenti conservati nell'archivio di prevenzione incendi dovrà essere generalmente negato, *salvo che siano fornite adeguate, gravi e specifiche motivazioni*, e che la richiesta di accesso non sia manifestamente onerosa, massiva o eccessivamente



Comando Vigili del Fuoco
F I R E N Z E

Pericula ignesque amo et domo

generalizzate, comportando un carico di lavoro irragionevole ovvero determinando un'interferenza con il buon andamento dell'Ufficio.

La presente DdS sarà divulgata agli Ordini e Collegi dei professionisti della Città Metropolitana di Firenze.

IL COMANDANTE
(GENTILUOMO)

(firmato e trasmesso in forma digitale ai sensi di legge)

GVC
EG